



# ISTITUTO COMPRESIVO DI SAN SECONDO P.S

SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO di SAN SECONDO, SORAGNA E ROCCABIANCA  
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  
Prov. PARMA - CAP 43017 - P.le Bernini, 11 - Tel. 0521-872151/ 872152 - Fax 0521-37100  
E-mail: [pric83000q@istruzione.it](mailto:pric83000q@istruzione.it) – Sito web: [www.icsansecondoparmense.gov.it](http://www.icsansecondoparmense.gov.it)



## Regolamento di disciplina

### PREMESSA

Il presente Regolamento è conforme ai principi ed alle norme dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” ed è coerente con gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.

Il Regolamento prende in considerazione i diritti, i doveri, le violazioni disciplinari degli alunni e definisce le conseguenti sanzioni, gli organi competenti e le procedure di applicazione delle stesse. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Il regolamento si propone come strumento di prevenzione più che di repressione ed è finalizzato ad assicurare un clima scolastico sereno e di fattiva collaborazione tra le varie componenti scolastiche.

Il Regolamento trova i suoi riferimenti fondamentali nei seguenti documenti:

- 1) D.P.R. n. 249 del 24-06-1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti).
- 2) D.P.R. n. 235 del 21-11-2007 (Modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 249 del 24-06-1998)
- 3) Direttiva M.P.I. 5 febbraio 2007, n. 16 (Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).
- 4) Direttiva M.P.I. del 15-03-2007 (Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica).
- 5) Direttiva M.P.I. n. 104 30-11-2007 (Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa sulla privacy, con particolare riferimento all'utilizzo dei cellulari e altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche).

### Art.1 Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire la formazione alla cittadinanza attiva, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei ragazzi, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di ciascuno, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi formativi e culturali.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione ideologica, sociale e culturale.
5. I genitori di minori sono responsabili del comportamento dei loro figli e ne rispondono civilmente e penalmente anche in caso di danni a cose e persone nell’ambito dell’ambiente scolastico.

6. L'utilizzo improprio di cellulari e altri dispositivi elettronici da parte degli studenti costituisce non solo un trattamento illecito di dati personali, ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare.

7. La raccolta e l'eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento e secondo le indicazioni della Direttiva M.P.I. n. 104 30-11-2007 a cui si rimanda.

8. Si ricorda, comunque, che una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave quando riguardi informazioni relative allo stato di salute o altri dati sensibili. In tutti questi casi trova applicazione il codice per la protezione dei dati personali. In particolare, vanno rispettati gli obblighi di preventiva informazione e di necessaria acquisizione del consenso dell'interessato da parte di chi raccoglie e utilizza questi dati personali mediante i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici.

9. L'inosservanza di tali obblighi espone gli studenti, o chi compia queste operazioni nelle scuole, alle sanzioni previste dalla legge.

## **Art.2 Diritti degli studenti**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione educativa e culturale che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee e delle culture.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. La famiglia ha inoltre diritto ad essere periodicamente informata sull'andamento scolastico del proprio figlio (aspetti didattici ed educativi).
5. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a) l'insegnamento dell'educazione civica e della convivenza civile finalizzate al rispetto delle persone, delle cose e dell'ambiente;
  - b) la promozione della cultura della legalità e l'educazione alla cittadinanza attiva anche attraverso lo studio della nostra Costituzione;
  - c) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico mirato alla qualità;
  - d) offerte formative aggiuntive e integrative, con iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e/o di svantaggio;
  - e) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - f) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica e la promozione del loro corretto utilizzo;
  - g) servizi di assistenza psicologica;
  - h) la promozione di stili di vita positivi, il contrasto delle patologie più comuni, la prevenzione delle dipendenze e delle patologie comportamentali ad esse correlate;
  - i) la prevenzione di obesità e disturbi dell'alimentazione (anoressia e bulimia);
  - j) il rispetto e la tutela dell'ambiente per una migliore qualità della vita;
  - k) la promozione ed il potenziamento dell'attività motoria e sportiva a scuola per lo sviluppo di comportamenti sportivi consapevoli e non violenti;
  - l) la promozione del volontariato;
  - m) il sostegno alla diversità di genere come valore (sessualità, identità, comunicazione e relazione);
  - n) l'accoglienza ed il sostegno agli studenti con famiglie straniere, adottive o affidatarie;
  - o) la prevenzione e il contrasto al bullismo ed alla violenza dentro e fuori la scuola;
  - p) la prevenzione degli incidenti stradali attraverso la conoscenza delle regole di guida e il potenziamento dell'educazione stradale.

### **Art. 3 Doveri degli studenti**

1. Gli studenti hanno il dovere di maturare un comune senso civico e di rispetto reciproco.
2. Gli studenti hanno il dovere di avere rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale A. T. A. e di quello esterno che interviene nell'ambiente scolastico.
3. Gli studenti hanno il dovere di avere rispetto nei confronti dei loro compagni e degli insegnanti, in tutti i contesti scolastici ed extrascolastici, anche attraverso l'uso di un linguaggio (verbale e non) educato e rispettoso nei confronti delle figure con cui interagiscono.
4. Gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente e con puntualità le attività scolastiche e di assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel regolamento.
5. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti devono mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della Comunità Scolastica.
6. Gli studenti hanno il dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto.
7. Gli studenti hanno il dovere di utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici e di comportarsi nella vita scolastica in modo da evitare usi impropri e danneggiamenti al patrimonio della Scuola, dei compagni e di tutto il personale scolastico.
8. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura, evitando di danneggiare i locali, le suppellettili, le attrezzature (anche attraverso le scritte, l'imbrattamento dei muri, dei banchi, ecc.) nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di igiene.
9. Gli studenti hanno il dovere di indossare abiti dignitosi e consoni all'ambiente scolastico.
10. Tutti hanno il dovere di attenersi alla normativa vigente in materia di divieto di fumo, alcool, sostanze stupefacenti.
11. È fatto assoluto divieto di introdurre strumenti, oggetti atti ad offendere, sostanze non autorizzate all'interno dell'edificio scolastico, sottrarre materiali di proprietà della scuola, dei compagni e del personale.
12. Gli studenti sono tenuti al rispetto e alla tutela dell'ambiente secondo le norme vigenti e secondo i criteri di civiltà e convivenza comune.
13. Salvo casi particolari, espressamente autorizzati dal Dirigente scolastico o dal docente/i di classe, agli studenti è fatto assoluto divieto di utilizzare le seguenti apparecchiature personali negli orari di lezione:
  - a) telefoni cellulari, computer personali e altri dispositivi elettronici.
  - b) strumenti di registrazione o riproduzione sonora o visiva di qualsiasi genere.
14. Tale divieto si intende riferito a qualsiasi momento della frequenza scolastica (lezioni, ricreazione, uscite didattiche e viaggi d'istruzione, ecc.).

### **Art. 4 Sanzioni**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni disciplinari, quindi, possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente interessato.
3. Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) richiamo verbale;
  - b) nota sul diario e/o sul registro di classe;
  - c) l'avvertimento scritto
  - d) l'ammonizione;
  - e) l'allontanamento dalla Comunità Scolastica.
4. L'avvertimento scritto è irrogato attraverso l'annotazione sul registro di classe, sul diario o sul libretto personale dello studente: consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente.

5. L'ammonizione scritta è irrogata attraverso comunicazione formale e scritta allo studente ed alla famiglia e consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente.
6. L'allontanamento dalla comunità scolastica è disposto dal Consiglio di Classe ed è comunicato dal Dirigente scolastico. Consiste nella sospensione temporanea dalle attività scolastiche per periodi non superiori a 15 giorni. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione.
7. Per la scuola secondaria di I grado non si prevedono sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni. Eventuali richieste, fatte ai sensi degli artt. 6, 9 e 9 bis del D.P.R. n. 235 del 21-11-2007, di allontanamento superiore a quindici giorni per casi di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, saranno sottoposti direttamente al Consiglio d'Istituto.
8. L'allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Anche in tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
9. Nel periodo di allontanamento dalla scuola è diritto e dovere dei genitori e dello studente accedere all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. È altresì richiesto ai genitori e allo studente il rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella Comunità Scolastica.
10. Nell'atto di adozione della sanzione disciplinare il Consiglio di classe potrà decidere di offrire, a seguito di verifica delle condizioni di concreta fattibilità, la possibilità di convertire il periodo di allontanamento dalla scuola in adeguate attività alternative a favore della comunità scolastica e sociale.
11. In caso di eventuali danni materiali provocati dagli alunni nei vari contesti delle attività scolastiche, può essere richiesto il risarcimento economico che sarà addebitato ai genitori degli stessi ed un'eventuale sanzione disciplinare commisurata all'infrazione. La presente regola trova conferma e validità nel "Patto educativo di corresponsabilità", di cui al successivo art. 8.
12. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento temporaneo dalla scuola, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dell'alunno, saranno inserite nel fascicolo dello studente e seguiranno quest'ultimo in occasione di trasferimento da una scuola all'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola, in quanto non considerate dati sensibili.

#### **Art. 5 Organi competenti all'irrogazione della sanzione**

Il richiamo verbale e la nota scritta sul diario e/o sul registro vengono dati dagli insegnanti che verificano il mancato rispetto dei doveri da parte dello studente.

La sanzione dell'avvertimento scritto è comminata dal docente coordinatore di classe su proposta del Consiglio di classe e sottoscritta dal Dirigente scolastico.

1. La sanzione dell'ammonizione è inflitta dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di classe, composto dai soli docenti.
2. La sanzione dell'allontanamento dalla Comunità Scolastica è stabilita dal Consiglio di Classe, composto dai soli docenti; è inflitta dal Dirigente scolastico con apposito provvedimento, documentata nel Registro dei verbali e notificata alla famiglia dal coordinatore di classe.
3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono stabilite, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 6 Infrazioni disciplinari**

- 1) I comportamenti sanzionabili, perché contrari ai doveri degli studenti contenuti nell'art. 3 del presente Regolamento, sono qui di seguito elencati, affinché diventino chiari i confini dentro i quali collocare i comportamenti degli studenti:
  - a) Assenza non giustificata;

- b) Ritardo ripetuto e/sistematico;
  - c) Frequenza non regolare delle lezioni con assenze prolungate e cicliche non certificate;
  - d) Disturbo intenzionale e ripetuto durante la lezione;
  - e) Contraffazione di firma relativa a giustificazione delle assenze o a comunicazione di vario genere alla famiglia;
  - f) Mancanza di rispetto e dilleggio di compagni, con violazione della dignità della persona
  - g) Sottrazione indebita dei beni di proprietà della Scuola o delle persone;
  - h) Incuria o danneggiamento di beni di proprietà della Scuola o delle persone;
  - i) Utilizzo non autorizzato delle apparecchiature personali riportate all'art. 3 comma 13 (telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici):
    - a. Alla prima occasione in cui l'alunno/a viene trovato ad usare il cellulare durante le ore di lezione, l'oggetto verrà ritirato e restituito solo all'uscita dalla scuola e il fatto dovrà essere annotato sul registro di classe;
    - b. se l'episodio si ripete una seconda volta, il cellulare viene ritirato e restituito solo al genitore;
    - c. alla terza infrazione di questo tipo il cellulare ritirato viene inviato in Direzione, dove può essere restituito solo ad un genitore da parte del Dirigente scolastico o suo delegato;
    - d. in casi di particolare gravità e ripetuta inosservanza della regola o diffusione illecita di immagini e/o dati personali dei docenti, degli studenti e del personale scolastico, deve essere comminata un'adeguata sanzione disciplinare;
  - j) Messa in atto di situazioni di pericolo per sé o per gli altri;
  - k) Comportamento offensivo e/o violento nei confronti dei compagni e degli adulti;
  - l) Atti vandalici nei confronti dei beni della Scuola;
  - m) Inosservanza delle disposizioni di sicurezza, con particolare riferimento a comportamenti che possano causare danno a persone o cose;
  - n) Volontario utilizzo non corretto delle strutture, delle attrezzature e dei sussidi, in particolare se si determinano situazioni di pericolo e/o eventuali danni;
  - o) Atteggiamento di connivenza con i responsabili di infrazioni;
  - p) Comportamento gravemente offensivo e oltraggioso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni;
  - q) Comportamento scorretto nei confronti di altre persone, anche durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione.
  - r) Violazione dei Regolamenti d'istituto e delle disposizioni impartite con circolari dalla Direzione.
- 2) Risulta evidente che non è possibile descrivere tutte le eventuali infrazioni, per cui, nei casi non previsti in modo esplicito, il Dirigente scolastico o gli organi competenti faranno riferimento ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e a quelli enunciati nel presente Regolamento.
  - 3) Le sanzioni devono essere personali e non collettive, a meno che non si sappia con sicurezza che la classe o un gruppo siano complici attivi o passivi.
  - 4) Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità delle infrazioni
  - 5) Elementi di valutazione della gravità sono:
    - a) la rilevanza degli obblighi violati, con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della Scuola, e con riferimento alla responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla Comunità Scolastica;
    - b) l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e l'imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
    - c) la reiterazione dell'infrazione;
    - d) il concorso, nell'infrazione, di più studenti tra loro;
    - e) la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.
  - 6) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro alla scuola di appartenenza allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, presso altra scuola. La valutazione in merito alla situazione rappresentata è devoluta al Consiglio di Classe.
  - 7) In caso di gravi inadempienze che rendano, in maniera assoluta ed incompatibile la presenza dell'alunno in classe, il Dirigente scolastico può disporre in casi di estrema

urgenza i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali dovranno ratificare il provvedimento del Dirigente scolastico.

### **Art. 7 Organi di garanzia e impugnazioni**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno per la disciplina degli alunni istituito ai sensi del comma 2 dell' art. 5 del D.P.R. 249/98. L'organo di garanzia decide sui casi che gli vengono sottoposti entro 10 giorni, riservandosi di ascoltare le parti in causa e le eventuali testimonianze.
2. L'organo di garanzia è costituito da un docente preferibilmente di scuola secondaria di I grado e da due rappresentanti dei genitori preferibilmente di scuola secondaria di I grado eletti nell'ambito del Consiglio d'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
3. L'organo di garanzia rimane in carica per la durata triennale del Consiglio d'Istituto e, comunque, fino alla sua nuova costituzione.
4. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse e negli stessi termini, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
5. L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. La sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'organo competente all'irrogazione.
6. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24-06-1998), anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale, secondo le modalità previste dal c. 3 e seguenti dell'art. 2 del D.P.R. n. 235 del 21-11-2007 recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 249/98)

### **Art. 8 Patto educativo di corresponsabilità**

- 1) Il D.P.R. n. 235 del 21-11-2007 prevede la sottoscrizione del "Patto educativo di corresponsabilità". Il Patto è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
- 2) Al fine di pervenire alla definizione del Patto educativo di corresponsabilità, si stabiliscono le seguenti procedure di elaborazione e revisione condivisa, nonché di sottoscrizione del suddetto patto:
  - a) Un gruppo di lavoro designato dal Consiglio d'Istituto, composto da docenti e rappresentanti dei genitori, elabora una proposta di Patto educativo di corresponsabilità;
  - b) La proposta viene sottoposta alla valutazione del Collegio docenti
  - c) Il Consiglio d'Istituto adotta il Patto educativo;
  - d) Il Patto viene sottoscritto all'inizio dell'anno scolastico nell'ambito delle attività di accoglienza.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento trova piena applicazione nelle scuole secondarie di I grado dell'Istituto.
2. Con i necessari adattamenti potrà essere utilizzato anche nelle ultime classi della scuola primaria, in particolare per la parte relativa ai diritti e doveri degli alunni evitando, di norma, l'applicazione delle sanzioni più gravi, come l'allontanamento dalla comunità scolastica.
3. Nelle prime settimane di attività educativa e didattica, l'Istituto pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza degli alunni, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
4. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2015-2016 e per i successivi, salvo modifiche e/o integrazioni disposte dal Consiglio d'Istituto.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16 aprile 2015